


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2015



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

**Regolamento sulla disciplina “Edilizia precaria”
e sull’applicazione dell’art. 20 della L.R.16
aprile 2003 n°4 e s.m.i.**

Art.1 – Riferimento legislativo

l'art. 20 della L. R. n° 4/2003 integrato dall'art. 12 della L. R. n° 15/2006 rubricato "Opere interne" dispone:

- In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
- Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.
- Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente subalconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.
- Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi indipendentemente dalla situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
- I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta

di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con illimitato del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessantametri quadri.

- Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile;

Art. 2. Comunicazione e autorizzazione

La procedura prevista all'art.20 della L.R. 4/2003 è una procedura urbanistica in deroga assoluta con ogni altra disposizione urbanistica vigente nella Regione Sicilia. Con riferimento al vigente strumento urbanistico di Misilmeri, la precisazione della deroga appare sostanziale poiché le tipologie di opere interessate sono comprese tra quelle soggette ad autorizzazione (vedasi art.24 comma lett.t del R.E.C.). Quindi per tutti i casi di realizzazione di "strutture precarie" che possono essere ricomprese nei limiti imposti dall'art. 20 della L.R. 4/2003 sarà possibile procedere con la semplice comunicazione delle opere mentre in tutti gli altri casi di realizzazione di strutture precarie non connesse come pertinenza a edilizia esistente, continuerà ad essere obbligatoria la preventiva autorizzazione;

Art. 3. Ammissibilità delle comunicazioni

Non sono ammesse comunicazioni ex art. 9 della L.R. n. 37/1985 e dell'art. 20 della L.R. n. 4/2003 su immobili oggetto di condono edilizio, ove ancora privi della concessione edilizia in sanatoria;

Art. 4. Definizioni

1. **Lastrico solare.** Superficie piana posta al culmine del fabbricato che, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico. Il lastrico solare può essere di proprietà comune ad uso esclusivo, di proprietà esclusiva oppure di proprietà ed uso comune. Nel caso in cui porzioni del fabbricato non si elevino alla stessa altezza delle altre parti, lo stabile condominiale avrà, necessariamente, la copertura formata da più

lastrici solari. Ai fini urbanistici il lastrico solare va considerato come superficie di copertura non praticabile dell'edificio come il tetto. Si può utilizzare il lastrico solare come terrazzo, ai sensi dell'art. 1102 c.c. purché non si impedisca ad altri di farne parimenti uso (eccetto se se ne abbia l'uso esclusivo per titolo o delibera) nonché sia stato autorizzato il mutamento della destinazione d'uso ed effettuato il deposito dei calcoli al Genio Civile per il profilo statico, qualora dal punto di vista statico non sia idoneo ad assolvere la medesima funzione del terrazzo. Di fatti la modifica della mera copertura, da lastrico solare in terrazza, aumenta la superficie dell'immobile perché trasforma la natura prevalentemente di protezione del fabbricato (propria del lastrico) destinandola ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana per affaccio e sosta. Dal punto di vista statico, il lastrico solare non può essere equiparato al terrazzo in quanto, il più delle volte, non progettato per il sostegno di più persone e/o per la sosta delle medesime;

2. **Terrazza a livello.** Superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo con cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno. La terrazza a livello si differenzia dal lastrico solare non solo perché la sua funzione essenziale non è quella di copertura dell'edificio, ma anche perché è delimitata da parapetti i quali servono soltanto a rendere praticabile la terrazza, consentendone ai proprietari l'affaccio ed il più sicuro passaggio. Se non risulta diversamente dai titoli di acquisto la "terrazza a livello" deve ritenersi appartenente al proprietario dell'alloggio del quale è un accessorio;
3. **Pergolati.** Manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura autoportante leggera di legno o altro materiale di minimo peso, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, teli e simili, tende avvolgibili, canniccio attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra e su di esso non sono ammesse coperture impermeabili;
4. **Gazebo.** Si definisce gazebo una struttura smontabile coperta, aperta sui lati, avente natura ornamentale realizzata in struttura autoportante leggera di legno o altro materiale di minimo peso, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, teli e simili, tende avvolgibili, canniccio attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;
5. **Tettoia.** Manufatto costituito da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere un copertura per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. La struttura portante orizzontale e verticale dovrà essere in legno anche lamellare oppure in ferro, con copertura di tegole del tipo coppo siciliano o portoghese o con altra tipologia di manto di copertura atta all'efficace allontanamento delle acque meteoriche;
6. **Strutture precarie.** Sono da considerare "strutture precarie", ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2003, tutte quelle realizzate su superficie pertinenziale

(terrazze, cortili, verande esterne pavimentate, etc.) avente come unica caratteristica la "facile rimozione" (Cass. sez.III n.222/07) es. tettoie, pensiline, gazebo, pergolati realizzati con struttura in legnoe/o ferro. Il legislatore regionale ha privilegiato il "criterio strutturale" che fa riferimento alla facile rimovibilità delle strutture in luogo di quello "funzionale" che fa riferimento all'uso realmente precario e temporaneo che se ne vuole fare, fermo restando comunque il rispetto della disciplina edilizia antisismica per quanto attiene la sicurezza statica degli edifici. La precarietà di dette strutture, si stabilisce oltre che per le caratteristiche costruttive della facile rimozione (es. unioni bullonate e non saldate, coperture prefabbricate etc..) anche con le ridotte dimensioni (il legislatore ha introdotto un limite di mq. 50,00 con l'art. 12 della L.R. 15/2006) e per la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono. In nessun modo possono comportare la variazione della destinazione d'uso originaria delle superfici modificate. Le "strutture precarie" come sopra definite, possono essere collocate solamente sulle aree libere di pertinenza degli edifici (es. terrazza di collegamento, terrazze non superiori a mq. 50,00 di pertinenza di unità immobiliare, spazi interni quali cortili e verande esterne di pertinenza sempre di unità immobiliari) e devono riguardare superfici già pavimentate regolarmente realizzate, altrimenti si configura il cambio di destinazione d'uso della superficie e/o suolo;

7. **Facile o agevole rimozione.** (Cass. pen. sez. n.3 n.35011 del 26.4.2007; Cass. pen. sez.3 n.2017 del 25.10.2007). La Facile o agevole rimozione è condizione essenziale di accesso al regime della comunicazione previsto dall'art.20 della LR n.4/2003. "Non possono comunque considerarsi "realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione" opere che abbiano struttura portante anche in muratura e blocchi di laterizi (pur sempre non intese oggettivamente a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo), realizzate sul terrazzo di copertura di un edificio e stabilmente incorporate, alle opere murarie già esistenti sì da non potersi procedere alla separazione se non incidendo sull'integrità di dette opere.". Pertanto una veranda, o un terrazzo (esteso max 50,00 mq) chiuso con struttura imbullonata nell'edificio esistente, e realizzata/o con qualsiasi tipo di materiale (ferro, legno, cemento, plastica ecc...), è da considerare struttura di facile amovibilità. Condizione indispensabile, in caso di eventuale rimozione, è la concreta separazione delle opere precarie realizzate, senza che venga recato danno o nocimento all'edificio preesistente. E' esclusa, pertanto, qualsiasi compenetrazione strutturale della chiusura con l'edificio principale;

Art. 5. Coperture

Il primo comma dell'art. 20, integrato dall'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2006, n.15, recita:

"In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione

preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a tale vincolo”.

La deroga di cui sopra si riferisce alla chiusura di detti spazi, in cui sia stata già realizzata in precedenza una tettoia, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, ma non alla “copertura” degli stessi, che non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione rimane sottoposta al rilascio del titolo concessorio o autorizzativo, richiesto solitamente per dette opere dalle norme di attuazione degli strumenti urbanisti generali, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni delle opere da realizzare. (Parere n. 53460 del 2011 del Dipartimento Regionale Urbanistica, pareri n. 1697/2004 e 31884/2011 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana). In particolare si confronti il parere Prot. N./245.03.11 dell'Ufficio legislativo e legale-Regione Siciliana avente come oggetto “Edilizia - L.r. n. 4/03, art. 20 - Opere interne” che così recita: *“la “chiusura di terrazze” (in cui sia già stata realizzata in precedenza una tettoia, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti) è cosa ben diversa dalla “copertura” delle stesse, stante che la chiusura delle verande, tettoie, pensiline e gazebo è “riferita solamente a manufatti architettonici aperti lateralmente, ma già coperti” (e, dunque, già autorizzati). Dunque, soltanto la “chiusura delle tettoie”, nel senso sopra delineato, è assoggettabile al regime agevolato di cui al citato art. 20 (indipendentemente dalle dimensioni), e non anche la “copertura di terrazze”, che, non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione, rimane, pertanto, sottoposta al normale regime concessorio.”*

Art. 6. Tettoie su terrazze

È ammissibile la realizzazione di tettoia su terrazza praticabile che siacomunque pertinenza ed al servizio esclusivo di una unità immobiliare, purché aperta daalmeno un lato e di superficie non superiore al 50% della superficie liberacon un massimo comunque di mq. 50,00 (limite introdotto dal legislatore) e con altezzamassima al colmo e pendenza non superiore ai limiti fissati dal Regolamento EdilizioComunale per le coperture a falde. Sono ammessi anche gazebo e/o pergolatoarealizzati in struttura leggera in legno o metallo, con funzioni di arredo e ombreggiamentodegli spazi esterni; Tali manufatti devono essere privi di elementi di copertura fissi che nonsiano semplici ombreggianti (tende avvolgibili, canniccio, verde rampicante, teli e simili) eprivi di tamponature perimetrali. La superficie occupata non può eccedere il 50% dellasuperficie libera con un massimo comunque di mq. 50,00;

Art. 7. Verande

Per quanto attiene il comma 3 del citato art. 20, si ritiene ammissibile la chiusura di verande e/o balconi e simili, con strutture precarie come sopra definite, relative a qualunque superficie già esistente in forza di un legittimo titolo edilizio precedentemente rilasciato,sempreché prospettanti su aree private ed entro il contorno e/o perimetro del balcone e/overanda preesistenti;

Art. 8. Tettoie a protezione di veicoli

Possono essere realizzate tettoie/ pergolati a protezione dei veicoli in aree libere, private o condominiali, al piano terreno e/o sottostrada con le seguenti limitazioni e parametri:

1. Le dimensioni per il singolo posto auto, nelle aree condominiali, sono stabilite in m. 3,00 x 5,00 max. In ogni caso non si può superare lo spazio vincolato a parcheggio di legge ai sensi dell'ad. 2 della L. 122/89 (spazio che di norma è individuato nelle planimetrie di progetto);
2. L'altezza massima al colmo deve essere uguale a quella del piano di riferimento e comunque non superiore a m. 3,00 e con pendenza non superiore al 25%;

Dette tettoie/ pergolati non possono essere oggetto di chiusura e devono comunque rispettare le distanze minime imposte dal Codice Civile al fine di salvaguardare i diritti dei terzi; devono osservare le distanze dai confini di lotto e dalle pareti (finestate e non) degli edifici antistanti previste dalle Norme Tecniche di Attuazione;

Art. 9. Arretramenti

Le tettoie/ gazebo/ pergolati prospicienti su strade o spazi pubblici, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 37/85, devono essere progettate e realizzate in maniera da non comportare modifiche "dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze", quindi devono essere congruamente arretrate in modo da non essere visibili dalla pubblica strada o piazza.

Nello specifico:

- se collocate a piano terreno è obbligatorio un arretramento minimo di m. 3,00 dal confine stradale;
- Per le strade di larghezza fino a 7,5 ml si prevede un arretramento di minimo 1 ml rispetto al filo esterno del fabbricato;
- per le strade di larghezza superiore a 7,5 ml si prevede un arretramento minimo di 1,5 ml rispetto al filo esterno del fabbricato.

Art. 10. Distanze minime

Tutte le "strutture precarie" come sopra definite, da collocare al piano terreno su cortili e/overande esterne di pertinenza esclusiva di unità immobiliari, oltre ad essere suscettibili di facile smontaggio devono osservare le distanze minime imposte dal Codice Civile al fine di salvaguardare i diritti dei terzi, e ove interessano parti di edifici condominiali deve essere acquisito il N.O. dei condomini;

Art. 11. Altezze e materiali

Le tettoie realizzate in posizione antistante a vani abitativi con presenza di finestre, devono essere realizzate con altezza massima pari a quella del piano di riferimento e la copertura realizzata con materiale trasparente in corrispondenza delle finestre in modo da garantire l'illuminazione diretta dei vani sottostanti;

Art. 12. Abusi edilizi

Il comma 5 dell'art. 20 L.R. 4/2003 assume valore sollecitatorio per tutti coloro che non avessero provveduto alla regolarizzazione delle opere in esame. È infatti necessario precisare che la non univoca giurisprudenza è generata dalla duplice natura di reità dell'abuso edilizio, (penale e civile). In tal senso l'esclusiva competenza regionale in materia urbanistica (affidata alla Sicilia in quanto Regione a statuto speciale) non assegna competenze alla Regione in ambito penale (esclusiva competenza dello Stato) seppur afferenti alla materia urbanistica. Qualora quindi dovesse essere riscontrato un abuso edilizio, pur avendo caratteristiche assimilabili ai casi in esame, non si potrà prescindere dall'avviare apposita attività di repressione dell'abuso, così come normato dalla legislazione vigente.

Art. 13. Modulistica

Al presente Regolamento, si allega il modello di comunicazione (Allegato 1) e lo schema di relazione asseverata (Allegato 2), all'uopo predisposti, rappresentando che da questo momento la norma di legge in esame dovrà essere applicata così come superiormente esplicitata.

Allegato 1

Modello per la presentazione dette comunicazioni relative alle "Opere interne"

(Legge Regionale 16 aprile 2003 n°4, art. 20 integrato dall'art.12 della L.R. 14 aprile 2006 n°15)

AL COMUNE DI MISILMERI –AREA 4 URBANISTICA

Oggetto:

.....

Il sottoscritto....., nato
a.....
il.....,
C.F.....
., residente in.....Via..... n°.....
nella qualità di proprietario dell'immobile ubicato in Misilmeri
Via....., n°....., visto il titolo di
proprietà..... rogato dal Notaio con n° di Rep. f con n° di
Racc. (compravendita, donazione, successione, o altro); l'immobile risulta
regolarmente realizzato con (Conc. edilizia, Autorizzazione ecc.)
..... con la presente

TRASMETTE

1) Relazione asseverata a firma del professionista Arch. - Ing. -
Geom....., iscritto al n°.....
dell'Albo degli (Arch.- Ing.-Geom.) della Provincia
di....., per i seguenti
interventi.....
....., di cui all'art. 20 della L.R.
n° 4/2003 e art. 12 della L.R. n° 15/2006;

2) Elaborati grafici (Inquadramento territoriale, Planimetria con ubicazione
della struttura precaria quotata con sviluppo della superficie massima d'ingombro
e sezione quotata, fotografie);

3) Versamento sul c/c postale n°- Intestato:
Comune di Misilmeri - Tesoreria Comunale, Causale: Versamento relativo alla
esecuzione lavori/regolarizzazione ai sensi dell'art. 20 L.R. n°4/2003 e s.m.i.

- € 50,00/mq = €.....Tettoia - gazebo -
pergolato (superficie sottoposta a copertura con struttura precaria)

- €25,00/mq = €.....(chiusura laterale con struttura
precaria, di verande o balconi esistenti)

4) Eventuale altri documenti da allegare (Nulla-Osta Soprintendenza, Deposito calcoli al Genio Civile, altro).

Misilmeri, li.....

Con Osservanza

Allegato 2

SCHEMA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.20 DELLA L. R. 16 APRILE 2003 N. 4 E DELL'ART. 12 DELLA L. R. 14 APRILE 2006 N. 15.

OGGETTO: Realizzazione/Regolarizzazione di chiusura di terrazza di collegamento/copertura di terrazze non superiori a mq. 50/copertura di spazio interno/chiusura laterale di balcone/chiusura laterale di veranda /altro, con strutture precarie da seguire nell'immobiledi proprietà della Ditta:

Il sottoscritto (Ing. / Arch. / Geom. / Perito)

Iscritto al N.....dell'Albo degli.....di.....residente e/o domiciliato a.....in via.....n°....., C.F.....ad espletamento dell'incarico conferitogli dalla ditta:

(cognome, nome, data di nascita; o rag. sociale, residenza) nella qualità di proprietario/a dell'immobile oggetto d'intervento, per la redazione della presente relazione tecnica asseverata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dell'articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 15, inerente alla realizzazione di (chiusura di terrazza di collegamento/copertura di terrazza non superiori a mq. 50/copertura di spazio interno/chiusura laterale di balcone /chiusura laterale di veranda/altro) con elementi strutturali precari, relazione e

ASSEVERA

1) Che le opere da realizzare interessano l'immobile: (descrizione dell'immobile do dei luoghi per una chiara e corretta identificazione ed estremi autorizzativi)

2) Che l'immobile risulta/no di proprietà della ditta: (cognome, nome o rag. sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza)

3) Che l'immobile è/sono individuato/i catastalmente nel Foglio di Mappa N..... Particella/e..... Sub.....del N.C.E.U. del comune di Misilmeri;

4) Che le opere consistono in: (inserire descrizione dettagliata della tipologia d'intervento, degli elementi costruttivi, dei materiali e delle finiture, della tipologia del sistema d'ancoraggio, ecc.)

5) Che tali opere non sono prospicienti su pubbliche strade o piazze;

6) Che tali opere (solo per le tettoie e/o pergolati/gazebi) sono prospicienti su pubbliche strade piazze e si arretrano di m.....dal filo del fabbricato;

7) Che in applicazione del comma 6, l'intervento non potrà variare in alcun modo la destinazione d'uso originaria della superficie modificata;

8) Che le opere descritte non interessano immobili oggetto di Sanatoria Edilizia non ancorata definita con Provvedimento Concessorio oppure interessano immobili legittimamente realizzati in forza del seguente titolo edilizio: (Indicare i dati del provvedimento di concessione)

9) Che le opere sono da considerarsi quali strutture precarie in quanto realizzate in modo da essere suscettibili di facile rimozione;

10) Che la superficie interessata dall'intervento risulta di metri quadrati riferiti all'effettiva superficie lorda sottoposta a chiusura laterale o copertura con la struttura precaria;

11) Che il versamento da effettuarsi a favore del Comune dell'importo di 50,00 euro per metroquadrato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, risulta:

mq..... x euro 50,00 = euro (riferito alla sola copertura);

(oppure)

12) Che il versamento da effettuarsi a favore del Comune dell'importo di 25,00 euro per metroquadrato, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, risulta:

mq..... x euro 25,00 = euro (riferito alla sola chiusura laterale)

13) Che le opere da compiersi rispettano le norme di sicurezza e le norme urbanistiche vigenti perché ne ricorrono le condizioni;

14) Che le opere da compiersi rispettano altresì le norme igienico-sanitarie vigenti perché ne ricorrono le condizioni;

15) Che non occorre acquisire parere della Soprintendenza BB.CC.AA. - oppure (nel caso di immobile soggetto a vincolo) le opere da compiersi hanno acquisito il Nulla-Osta preventivo della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali in data Prot. n°.....(copia da allegare alla pratica).

Dichiara inoltre che l'esecuzione delle opere sopradescritte avrà inizio contestualmente alla presentazione della relazione qui sottoscritta ovvero il/...../.....

Tanto asseverato si rassegna

..... Li,

Con osservanza